



Unione europea
Fondo sociale europeo



Unione Terre dei Castelli
Protocollo Generale
N. 0015311 del 22/04/2022
Class. 07.04 Fasc. 2021/1.1.17



CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI

N. 181711 del 30/03/2022

(ai sensi dell'art. 24 comma 3 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.)

TRA

Unione Terre dei Castelli - Welfare (Soggetto Promotore) con sede legale in VIALE MAZZINI 5/3 Vignola (MO), codice fiscale 02754930366 , di seguito denominato Soggetto promotore, rappresentato dal Sig. MURATORI EMILIA

E

COMUNE DI MARANO SUL PANARO (Soggetto Ospitante) con sede legale in PIAZZA MATTEOTTI, 17 Marano Sul Panaro (MO) , codice fiscale/partita I.V.A. 00675950364 d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante" esercente l'attività di Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali rappresentato/a dal Sig. Galli Giovanni

PREMESSO CHE

- al fine di creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento e il reinserimento lavorativo i soggetti richiamati all'art. 26 comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. e inseriti nell'elenco di cui al comma 5 del medesimo articolo 26, possono promuovere tirocini a beneficio dei soggetti di cui all'art. 25, commi 1 e 2;
- Il tirocinio, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii., consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come rapporto di lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'attivazione di n. 1 tirocini da parte di COMUNE DI MARANO SUL PANARO (Soggetto ospitante) a promozione di Unione Terre dei Castelli - Welfare (Soggetto promotore), secondo le specifiche contenute nei rispettivi progetti formativi di cui all'art. 24, comma 3 della legge regionale n.

17/2005 e ss.mm.ii..

Art. 2

Oneri assicurativi

1. L'assicurazione obbligatoria del tirocinante contro gli infortuni presso l'INAIL è a carico del Soggetto Promotore e per responsabilità civile verso terzi è a carico del Soggetto Promotore.

2. Qualora gli oneri assicurativi di cui al paragrafo precedente siano a carico del promotore, in caso di infortunio o evento dannoso durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore affinché lo stesso adempia ai relativi oneri di denuncia presso l'Inail e la Compagnia assicuratrice. Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del soggetto ospitante, quest'ultimo, oltre a segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore, adempie ai relativi oneri di denuncia.

Art. 3

Indennità di partecipazione

L'indennità di partecipazione di cui all'art. 26 quater della di cui legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. è corrisposta da Soggetto Promotore, sulla base del riferimento amministrativo DGR 1143/2019.

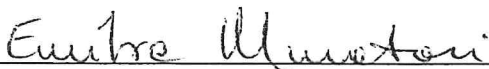
Art. 4

Obblighi dei soggetti

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare tutti gli obblighi e i divieti di cui alla legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.

La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo secondo le disposizioni contenute nel DPR n. 642/1972.

Sottoscrizione per il soggetto promotore: EMILIA MURATORI



Sottoscrizione per il soggetto ospitante: Giovanni Galli

**IL SINDACO**
(Dott. Giovanni Galli) 